

	Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi Via Ariosto 30 - 20151 MILANO (MI)
--	---

SCHEMA DI CONTRATTO

OGGETTO

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA ATTRAVERSO L'EROGAZIONE DI BUONI PASTO ELETTRONICI AI DIPENDENTI DEL CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI.

DATI APPALTO

Codice Identificativo Gara (CIG) B230F2BC9F

Contratto A misura

Importo massimo contrattuale € _____

Importo massimo eventuale rinnovo € _____

Oneri della Sicurezza € 0,00

Il Responsabile Unico della Procedura
Ing. Valeria Chinaglia

TRA

- Alessandro Folli, nominato ai sensi della deliberazione CdA n. 3 del 12/01/2023 in rappresentanza del Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi, con sede in via Ariosto n. 30, 20145 – Milano, C.F. 97057290153, di seguito denominato anche “Committente” o “Stazione Appaltante”
- _____, con sede in _____ P. IVA _____ qui rappresentata dal legale rappresentante _____, nato a _____ il _____ C.F. _____, di seguito nel presente atto denominata “Appaltatore”;

PREMESSO

- Che con determinazione dirigenziale n. ____ del ____ la stazione appaltante ha deliberato di procedere all'affidamento del servizio in oggetto mediante gara aperta, ai sensi dell'art. 71 del D.lgs. 36/2023 e criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 108 del d. lgs. 36/2023;
- Che in data ____ è stata avviata la procedura di gara aperta sulla piattaforma telematica die-Procurement Sintel;
- Che, come previsto dalla documentazione di gara, il giorno __/__/2024 sono scaduti i termini per la presentazione delle offerte;
- Che, all'esito delle operazioni di affidamento, con determinazione dirigenziale n. _____, del _____, l'appalto è stato aggiudicato in via definitiva alla società _____, con sede in _____, P.I. e C.F. _____ per un importo pari a € _____, oltre IVA;
- Che il possesso da parte dell'Appaltatore dei requisiti di cui agli artt. 93 e 94 del d. lgs. 36/2023 è stato verificato positivamente;

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Norme regolatrici

1. Le premesse al contratto, gli atti di gara e la documentazione progettuale complessivamente intesa, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto così come l'offerta tecnica ed economica presentata dall'Appaltatore in sede di gara.

Art. 2 – Oggetto dell'appalto

1. Il presente Contratto ha ad oggetto l'affidamento del servizio sostitutivo di mensa mediante Buoni pasto elettronici di valore facciale pari a € 10,00 ciascuno, da erogarsi in favore del Consorzio di bonifica Est Ticino Villoresi.
2. Il Valore facciale dei Buoni pasto s'intende il valore della prestazione contenuto nella card e rappresenta l'importo massimo di ciascun buono spendibile presso gli Esercizi convenzionati.
3. Nel servizio sostitutivo di mensa sono comprese tutte le attività connesse allo svolgimento del servizio medesimo, così come regolamentate dal Disciplinare di gara e dal Capitolato e relativi allegati.
4. L'erogazione del servizio dovrà avvenire, mediante una rete di Esercizi convenzionati con il Fornitore, dietro presentazione di Buoni pasto elettronici.
5. Le caratteristiche della rete di Esercizi convenzionati di cui al punto precedente (con particolare riferimento alla composizione della rete ed ai parametri: numero di Esercizi convenzionati per soggetto avente diritto al pasto e distanza degli esercizi dalle Sedi di utilizzo, nonché numerosità degli Esercizi convenzionati), sono quelle riportate nel Capitolato al Capitolo 12.

Art. 3 – Importo massimo contrattuale

1. L'importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative al servizio indicato all'art. 2 viene stimato, per tutta la durata indicata, è stimato in € **1.061.100,00** (unmilionesessantunmilacentot/00) per la durata contrattuale di 36 (trentasei) mesi oltre ad un massimo di € **707.400,00** (settecentosetteemilaquattrocentot/00) in caso di rinnovo della durata di 24 mesi, da calcolare sulla base del numero di buoni pasto elettronici effettivamente richiesti dal Consorzio durante la durata contrattuale, con applicazione dello sconto fisso previsto nella documentazione di gara, pari al 13,63%.
2. L'importo massimo contrattuale sopra indicato è stato calcolato sulla base dei seguenti numeri massimo di buoni pasto elettronici richiedibili annualmente da I Consorzio:
 - Fino ad un massimo di n. 11.790 Buoni pasto elettronici del Valore facciale di € 10,00 per l'anno 2024 per complessivi € 117.900,00

- Fino ad un massimo di n. 35.370 Buoni pasto elettronici del Valore facciale di € 10,00 per l'anno 2025 per complessivi € 353.700,00
 - Fino ad un massimo di n. 35.370 Buoni pasto elettronici del Valore facciale di € 10,00 per l'anno 2026 per complessivi € 353.700,00
 - Fino ad un massimo di n. 23.580 Buoni pasto elettronici del Valore facciale di € 10,00 per l'anno 2027 per complessivi € 235.800,00 (fino al termine dei 36 mesi);
 - Fino ad un massimo di n. 70.740 Buoni pasto elettronici del Valore facciale di € 10,00 per complessivi € 707.400,00 per gli eventuali 24 mesi di rinnovo.
3. Il valore facciale dei Buoni pasto elettronici richiedibili dal Consorzio potrà variare durante il periodo contrattuale. In caso di variazione del valore facciale, sarà applicato il medesimo sconto pari a 13,63% anche sulla eventuale parte eccedente il valore di € 10,00.

Art. 4 - Durata dell'appalto, decorrenza, termini di esecuzione e penali

1. La durata dell'appalto è di 36 mesi decorrenti dal 01/09/2024 (prima erogazione buoni pasto: mese di settembre sulla base dei dati relativi alle presenze del personale del mese di agosto 2024) e rinnovabile per ulteriori 24 mesi.
2. L'Appaltatore deve eseguire le prestazioni secondo le tempistiche descritte nel capitolato posto a base di gara.
3. In caso di mancato svolgimento del servizio secondo quanto previsto dal contratto e dagli atti richiamati, l'Ente potrà applicare le seguenti penali:

Livelli di servizi		
<u>Servizio</u>	Soglia penale	Penale
Gestione on - line delle richieste di fornitura mediante piattaforma entro 20 giorni dalla data di	Valore in giorni	0,5‰ del valore della fornitura per ogni giorno di ritardo calcolato sulla base dell'importo massimo contrattuale stimato

aggiudicazione (Rif. Par. 3.2 del Capitolato)		
Consegna delle card nominative (Rif. Par. 6 del Capitolato)	Valore in giorni	0,5‰ del valore della fornitura per ogni giorno di ritardo calcolato sulla base dell'importo massimo contrattuale stimato
Ricarica di ciascuna card del numero di Buoni pasto del valore facciale indicato nella Richiesta di fornitura (Rif. Par. 7 del Capitolato)	Valore in giorni	0,5‰ del valore della fornitura per ogni giorno di ritardo calcolato sulla base dell'importo massimo contrattuale stimato
Verifiche ispettive durante la fase contrattuale relativamente ai servizi oggetto del presente appalto (Rif. Par. 17 del Capitolato)	Mancata conformità agli standard previsti (Par. 16 del Capitolato)	100,00 euro per ogni mancata conformità
Mancata integrazione degli esercizi a seguito di disdetta dal convenzionamento	Valore in giorni	1,00 ‰ del valore massimo contrattuale per ogni giorno di ritardo rispetto alla tempistica di sostituzione prevista al Par. 14 del Capitolato.

1. L'applicazione delle penali per eventuali ritardi sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza effettuata via mail dalla Stazione Appaltante al referente dell'Appaltatore, alla quale l'appaltatore avrà la facoltà di presentare eventuali controdeduzioni entro 5 giorni dalla data di notifica della contestazione.
2. L'ammontare complessivo delle penali per ritardi non potrà, in ogni caso, superare il 10,00% dell'importo contrattuale, fatta salva la facoltà, per il Consorzio, di richiedere all'Appaltatore gli eventuali danni patiti per la realizzazione tardiva delle attività oggetto del presente contratto e di procedere alla risoluzione contrattuale.
3. La penale è disposta dal Responsabile del Progetto, sentito il Direttore dell'esecuzione del contratto.
4. Nessuna controversia potrà in alcun caso, per qualsivoglia motivo o fatto, determinare la sospensione neppure parziale o temporanea del contratto, fatta salva la facoltà per l'appaltatore di chiedere il rimborso della penale ad esito inoppugnabile del giudizio.
5. L'ammontare delle penali verrà dedotto dal corrispettivo di competenza dell'Appaltatore. Nell'ultimo mese di servizio, l'ammontare delle penali verrà corrisposto direttamente dall'appaltatore alla Stazione Appaltante.

6. In ogni caso, il Consorzio potrà operare dette detrazioni senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, nonché compensare in credito con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo.
7. L'applicazione delle penali di cui non pregiudica il diritto del Consorzio di richiedere il risarcimento di eventuali maggiori danni ai sensi dell'art. 1382 del Codice civile e di intimare la risoluzione del contratto per inadempimento

Art.5- Pagamenti e Tracciabilità dei flussi finanziari

1. Il Consorzio procederà al pagamento del corrispettivo dovuto su base mensile, dietro presentazione di regolare fattura, entro 30 giorni data fattura.
2. Il contratto si intende a misura; il Consorzio provvederà a liquidare all'Appaltatore l'importo corrispondente al numero complessivo di buoni pasto elettronici effettivamente forniti dall'Appaltatore per ciascuna mensilità, moltiplicato per il costo per la stazione appaltante di ciascun buono. Pertanto, l'importo massimo stimato per la presente procedura non è da intendersi quale minimo garantito.
3. Il pagamento del corrispettivo è subordinato alla positiva verifica d'ufficio del Documento Unico di Regolarità Contributiva, che attesti che l'Appaltatore è in regola con i pagamenti previdenziali. A ciascuna fattura verrà applicata una trattenuta pari allo 0,5% dell'importo, ai sensi dell'art. 11, c. 6, del d. lgs. 36/2023.
4. L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge 136/10, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Milano della notizia dell'eventuale inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
5. Ciascuna fattura dovrà riportare l'indicazione del regime di split payment cui il Consorzio è soggetto e dovrà essere emessa secondo le indicazioni impartite dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto o dagli uffici competenti; in particolare, prima dell'emissione della fattura, l'Appaltatore dovrà presentare un resoconto delle attività svolte, che verrà verificato dagli uffici consortili; a seguito di approvazione di tale resoconto, l'Appaltatore potrà emettere fattura.
6. I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: _____, acceso presso _____, filiale di _____ via _____, su cui sono delegati ad operare i seguenti soggetti:

- _____ C.F. _____.
- _____, C.F. _____.

7. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto, un'apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010.

Art. 6 - Subappalto e cessione del contratto

1. Il subappalto è ammesso nei limiti e secondo le previsioni dell'art. 119 del d. lgs. 36/2023.
2. Possono essere subappaltate unicamente le attività che l'Appaltatore ha dichiarato di voler subappaltare in sede di gara.
3. L'Aggiudicatario del contratto, nonché le filiere dei subcontraenti coinvolti nella esecuzione, saranno tenuti al pieno rispetto di quanto previsto dall'articolo 119 del Dlgs 36/2023, dal comma 1 dell'articolo 3 della legge 136/2010. Le informazioni non sensibili trasmesse alla Amministrazione aggiudicatrice in applicazione delle suddette norme saranno pubblicate sul profilo committente della stessa e rese accessibili al pubblico per tutta la durata del contratto ed almeno fino all'approvazione del certificato di regolare esecuzione. La mancata trasmissione delle informazioni di cui alle norme richiamate sarà sanzionata con il divieto, per l'Affidatario, di entrare a far parte del processo produttivo originato dal contratto, secondo quanto specificato nella "norma di contratto T&T - Trasparenza e Tracciabilità". L'amministrazione, ai sensi del comma 9 dell'articolo 3 della legge 136/2010 verificherà che nei contratti sottoscritti dall'Aggiudicatario e dai sub contraenti a qualsiasi livello della filiera dei subcontratti, a pena di nullità assoluta, sia inclusa la norma di contratto T&T-Trasparenza e Tracciabilità con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

Art. 7 – Revisione dei prezzi

1. Ai sensi dell'art. 60 del d. lgs. 36/2023, si precisa che, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, è ammessa la revisione dei prezzi nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni ancora da eseguire.

Art. 8 - Cauzione definitiva

1. Nel rispetto dell'articolo 117 comma 1 del codice dei contratti, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia definitiva mediante cauzione/fideiussione numero _____ emessa in data _____ dalla società _____ agenzia di _____ per un importo pari al ____ per cento dell'importo contrattuale, corrispondente a € _____.

La garanzia di cui al comma 1 è svincolata secondo le modalità previste all'art. 117 comma 8 del d.lgs. 36/2023.

Art. 9 – Certificato di verifica del contratto

1. Il certificato di verifica del contratto viene emesso dal DEC entro il termine perentorio di sei mesi dalla conclusione delle attività contrattuali.

Art. 10 – Cessione del contratto

1. La cessione del contratto è nulla, salvo quanto previsto dell'art. 120 comma 1 lettera d) del d. lgs. 36/2023, vale a dire per morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti.

Art. 11 – Modifica del contratto

1. Il contratto di appalto può essere modificato durante il periodo di validità senza far ricorso a una nuova procedura di affidamento se vengono rispettati i termini di cui all'articolo 120 del codice dei contratti.

Art. 12 -Risoluzione del contratto

1. La Stazione Appaltante può risolvere un contratto di appalto senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:
 - a. modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120 del Codice dei Contratti;
 - b. con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei Contratti, superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 del Codice dei Contratti e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere

- a) e b) del Codice dei Contratti;
- c. l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1 del Codice dei Contratti, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di gara;
- d. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
- e. sia intervenuta nei confronti dell'Appaltatore la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- f. sia intervenuto nei confronti dell'appaltatore un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Codice dei Contratti.
- g. grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il direttore dei lavori o il direttore dell'esecuzione, se nominato, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'appaltatore il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14 del Codice dei Contratti. All'esito del procedimento, la stazione appaltante, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'appaltatore
- h. Mancato rispetto del Codice Etico di Comportamento del Committente aggiornato con deliberazione del C.d.A. n. 166 del 31/01/2022 e del "Patto d'Integrità contratti pubblici" approvato con DGR XI/1751 del 17 giugno 2019.
2. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti
3. Il Committente si riserva, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni subiti. In tali casi, il Committente può rivalersi sugli importi ancora dovuti all'Appaltatore e può, altresì, sospendere i pagamenti relativi.
4. In sede di liquidazione finale dell'appalto risolto è determinato l'onere da porre a carico dell'Appaltatore inadempiente, in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa l'esecuzione della fornitura.

5. Per quanto non espresso nel presente articolo trovano applicazione le disposizioni dell'art. 122 del Codice dei Contratti

Art. 13 – Recesso

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dell'allegato II.14 del Codice dei Contratti.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna le attività e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture

Art. 14 - Compliance privacy e nomina a responsabile del trattamento

1. In ragione dell'esecuzione del servizio l'Appaltatore potrebbe svolgere, per conto del Consorzio, operazioni di trattamento di dati personali, anche nel caso in cui consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati.
2. L'Appaltatore garantisce di essere in grado di assicurare le idonee e adeguate garanzie in termini di conoscenza specialistica, affidabilità, risorse anche in ordine all'adozione di misure tecniche e organizzative per assicurare che l'esecuzione dell'affidamento sia conforme alle norme in materia di protezione dei dati personali vigenti.
3. L'Appaltatore accetta, ricorrendone le condizioni in ragione dell'oggetto dell'affidamento, di essere designato, con atto separato da sottoscrivere unitamente al contratto di appalto, quale Responsabile primario o Sub Responsabile del Trattamento dei dati ex art. 28 del Regolamento UE 679/2016, fatto salvo che lo stesso Appaltatore non sia da qualificarsi quale Titolare autonomo del trattamento.
4. L'Appaltatore deve altresì garantire quando ne ricorrano i presupposti per la sua applicazione, il rispetto del provvedimento a carattere generale sugli amministratori di

sistema dell'Autorità Garante per la protezione dei dati.

5. La designazione a Responsabile/Sub Responsabile del trattamento non comporterà in capo all'Appaltatore il riconoscimento di ulteriori compensi o rimborsi rispetto a quanto previsto per l'esecuzione dell'affidamento.

Art. 15 – MOG e codice etico e di comportamento

1. L'Appaltatore si impegna, per sé e anche per i propri collaboratori e per i propri amministratori, sindaci, dipendenti e/o rappresentanti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 del codice civile, a non commettere azioni o omissioni che possano comportare la commissione anche di uno solo degli illeciti rilevanti ai sensi del Decreto 231, a rispettare tutte le normative di legge applicabili e vigenti nello svolgimento della propria attività, nonché a rispettare i precetti di cui al medesimo Decreto 231/2001 e alle sue eventuali successive modifiche ed integrazioni secondo quanto previsto dal Codice Etico e dal Modello adottato dal Consorzio di Bonifica nonché a rispettare tutti gli altri precetti del medesimo Modello, di cui l'Appaltatore dichiara di averne preso visione con la sottoscrizione del presente contratto. In caso di inadempimento/inosservanza da parte dell'Appaltatore e/o dei propri collaboratori, dei propri amministratori, sindaci, dipendenti e/o rappresentanti, rispetto a quanto previsto nel presente articolo, il Consorzio di Bonifica potrà risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, il presente contratto. Resta ferma l'esclusiva responsabilità a tutti gli effetti penali e civili, dell'Appaltatore e/o del suo personale in relazione a tale inadempimento/inosservanza.

Art. 16– Privacy

1. I dati personali acquisiti verranno trattati dal Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi con sede legale in Milano, Via Lodovico Ariosto n. 30, nella persona del legale rappresentante pro-tempore - Titolare del trattamento – nell'ambito di un contratto o ai fini della conclusione di un contratto e attività amministrativo contabili e pre-contrattuali correlate.
2. Il Trattamento è svolto sulla base di norme di legge che consentono al Consorzio di Bonifica il trattamento dei dati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri inclusa la stipula di contratti e attività connesse. Il conferimento dei dati è necessario al fine della stipula del contratto tra le parti e al fine della gestione dell'adempimento di obblighi amministrativo/contabili sempre

rispetto al contratto in essere. Il mancato conferimento comporterà l'impossibilità di dare esecuzione al contratto.

3. Il trattamento verrà effettuato in modalità informatica e manuale anche tramite soggetti esterni e verranno trattati e conservati nel rispetto dell'art. 5.1. del Reg. UE 2016/679.
4. I dati personali dell'Appaltatore saranno diffusi tramite la pubblicazione sul sito internet dell'Ente per ottemperare ad obblighi di legge che sussistono in capo all'Ente; potranno altresì essere condivisi con destinatari che tratteranno i dati in qualità di responsabili (art. 28 del Reg. UE 2016/679) e/o in qualità di persone fisiche che agiscono sotto l'autorità del Titolare e del Responsabile (art. 29 del Reg. UE 2016/679), per le finalità indicate.
5. All'Appaltatore vengono riconosciuti in qualità di interessato i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 2016/679 e potrà esercitarli inviando una mail all'indirizzo privacy@etvilloresi.it. L'indirizzo di contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO) è dpo@etvilloresi.it. L'informativa estesa "Privacy fornitori" ex art. 13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR) è disponibile a richiesta o sul sito web www.etvilloresi.it – sezione Privacy.

Art. 18 - Sottoscrizione digitale

Il presente contratto viene sottoscritto digitalmente tra le parti.

CONSORZIO DI BONIFICA EST TICINO VILLORESI

IL PRESIDENTE

ALESSANDRO FOLLI

L'APPALTATORE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
